

Direzione Studi, Risorse e Servizi

Fondo Pensione Perseo Sirio
Via degli Scialoja, 3
00196 ROMA
PEC: protocollo@pec.perseosirio.it

Risposta a nota prot. 5395/U/2020 del 3/11/2020 (prot. Entrata Aran n. 6684 del 4/11/2020)

Oggetto: Destinazione proventi ex art. 208, D. Lgs. n. 285/1992. Richiesta di restituzione del Comune di Comacchio

In riferimento alla vostra nota in oggetto, relativamente alla corretta applicazione delle disposizioni contrattuali relative all'utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada di cui all'art 56-quater, comma 1, lett. a), la scrivente Agenzia non può che confermare integralmente quanto già espresso in materia, che può così riassumersi:

- a decorrere dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del CCNL del 21.5.2018 delle Funzioni Locali, l'art.56-quater dello stesso CCNL ha individuato il Fondo Perseo-Sirio quale unico fondo destinatario delle risorse derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse dagli enti, nella quota da questi determinata, ai sensi dell'art.208, commi 4, lett. c), del D.Lgs.n.285/1992 e destinata a tale finalità;
- nel contempo, la nuova disciplina non esclude che siano mantenute le posizioni individuali eventualmente già esistenti presso altre forme pensionistiche complementari e le relative risorse pregresse già confluite, nel rispetto delle scelte ed autonome determinazioni individuali degli interessati;
- tuttavia, non è possibile che, a far data dalla definitiva sottoscrizione del CCNL del 21.5.2018, le risorse derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'art.208, commi 4, lett. c), del D. Lgs. n. 285/1992, possano essere ancora versate a fondi diversi dal Fondo Perseo – Sirio.

Si ritiene, inoltre opportuno precisare che, a prescindere da ogni considerazione nel merito della decisione di un Tribunale, essa costituisce una sentenza di primo grado non confermata da altri gradi di giudizio e, pertanto, non può essere considerata un orientamento giurisprudenziale consolidato. Sulla base dell'art. 41, comma 6, del D.L.n.207 del 2009, inoltre, sembra doversi ritenere ancora sussistente il divieto di estensione dei giudicati ("6. Il divieto di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è prorogato anche per gli anni successivi al 2008).

Per quanto attiene poi all'eventuale necessità di esperimento, in un caso quale quello in esame, della procedura di interpretazione autentica di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 165 del 2001, si deve rilevare che, in base al tenore letterale della locuzione "qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità", prevista dall'art. 2, comma 7, del CCNL 21.05.2018, tale procedura può avere corso solamente laddove sussista un conflitto interpretativo di rilievo ed estensione generale, condizioni di per sé non rilevabili a motivo di una sentenza di primo grado, peraltro resa in un procedimento giudiziario dove lo stesso Giudice non ha ritenuto necessario, per poter definire la lite, far ricorso all'interpretazione autentica della normativa contrattuale prevista dall'art. 64 del D. Lgs. 165/2001.

Distinti saluti.

Il Direttore
Pierluigi Mastrogiuseppe